

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3215

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANZIONE, FORMISANO, VERALDI, CASTELLANI, BEDIN, VALLONE, LIGUORI, BASILE, BATTAGLIA Giovanni, BETTA, BISCARDINI, CASTAGNETTI, CICCANTI, CIRAMI, CRINÒ, CUTRUFO, D’AMBROSIO, DENTAMARO, DE PAOLI, D’IPPOLITO, FALOMI, FABRIS, FILIPPELLI, GARRAFFA, GRECO, IERVOLINO, IZZO, LABELLARTE, LEGNINI, LONGHI, MAGNALBÒ, MARINO, MARITATI, MASCIANI, MEDURI, MURINEDDU, PEDRINI, PETERLINI, PONZO, ROLLANDIN, ROTONDO, RIPAMONTI, SCOTTI, TATÒ, VICINI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2004

Disposizioni in materia di interessi sugli interessi scaduti

ONOREVOLI SENATORI. - La recentissima sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione 4 novembre 2004, n. 21095 ha portato nuovamente all'attenzione generale lo spinoso tema delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari.

Si tratta di una pronuncia che dovrebbe porre auspicabilmente fine alla tormentata vicenda delle clausole bancarie anatocistiche la cui nullità oggi si dichiara in termini assolutamente incontrovertibili.

Si chiude, così, un ennesimo capitolo del controverso tema dei rapporti tra istituti di credito e clienti: un rapporto che troppo spesso presenta aspetti non ispirati a quei fondamentali principi di buona fede e trasparenza, che si dovrebbero esigere in una materia oggetto di diretta protezione costituzionale, come quella della tutela del risparmio.

Tuttavia, si ritiene necessario intervenire con il presente disegno di legge al fine di realizzare una duplice finalità.

Innanzitutto, si intende tradurre il principio di diritto affermato nella decisione della Cassazione in termini normativi generali ed astratti, superando il limite dell'efficacia soggettiva del giudicato e dell'efficacia nel tempo del principio affermato dalla stessa Corte. In tal modo i correntisti che, per effetto della sentenza della Suprema Corte, vorranno vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate potranno avere accesso immediato ai rimborsi senza adire le vie giudiziarie.

A tal fine, si stabilisce in via generale che gli istituti di credito che abbiano richiesto la corresponsione di interessi su interessi scaduti, in violazione dell'articolo 1283 del codice civile, siano tenuti all'integrale restituzione degli importi indebitamente percepiti. Per realizzare tale obiettivo si prevede una procedura rapida, in base alla quale i soggetti aventi titolo alla restituzione degli importi

già versati inoltrino una domanda all'istituto o ente creditore (articolo 1). Quest'ultimo è tenuto alla restituzione delle somme entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Per scoraggiare comportamenti dilatori, si introduce la disposizione in base alla quale ove decorra inutilmente il termine, sull'importo complessivamente dovuto dall'ente creditore si applichi una maggiorazione pari all'1 per cento per ogni mese di ritardo.

Inoltre, la nuova disciplina prevede espressamente che tale obbligo di restituzione con le prescritte modalità si applichi anche agli enti o istituti di credito che abbiano imposto clausole che prevedevano interessi anatocistici in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il secondo obiettivo del presente disegno di legge è quello di fugare definitivamente le incertezze interpretative in merito all'articolo 1283 del codice civile, abrogando l'inciso «In mancanza di usi contrari».

In tal modo viene definitivamente sancito che l'istituto dell'anatocismo è applicabile solo per gli interessi dovuti dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di apposita convenzione pattuita tra gli interessati, posteriormente alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti per un periodo di tempo minimo dei sei mesi (articolo 2).

Infine, viene fissato il principio più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui le clausole contrattuali che violino l'articolo 1283 sono nulle, senza che per questo sia nullo il contratto.

Per concludere, il presente disegno di legge rappresenta un doveroso intervento a tutela della certezza del diritto, oltre che degli interessi dei risparmiatori e, pertanto, dovrebbe riscuotere un ampio consenso in sede di esame parlamentare, rendendone possibile una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Restituzione degli interessi anatocistici indebitamente applicati)

1. Gli enti o istituti di credito che abbiano richiesto, anche in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di interessi su interessi scaduti in violazione dell'articolo 1283 del codice civile, sono tenuti all'integrale restituzione degli importi indebitamente percepiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti che hanno titolo alla restituzione degli importi già versati possono inoltrare domanda all'istituto o ente creditore, che provvede entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, sull'importo complessivamente dovuto dall'istituto o ente creditore si applica, al momento del pagamento, una maggiorazione pari a 1 punto percentuale per ogni mese trascorso dalla decorrenza del termine.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1283 del codice civile)

1. All'articolo 1283 del codice civile, le parole: «In mancanza di usi contrari» sono soppresse.

Art. 3.

*(Nullità delle clausole
contrattuali anatocistiche)*

1. Le clausole contrattuali che violano le disposizioni di cui all'articolo 1283 del codice civile sono nulle.

2. La nullità delle clausole di cui al comma 1 non comporta la nullità del contratto.